

Richiedente: Terna Rete Italia S.p.A. - C.F. e P.I. 11799181000

Oggetto: Elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica “Bisaccia” alla Stazione Elettrica “Deliceto” e delle opere connesse.

Decreto N. 239/EL- 267/250/2017 – PR del 16 maggio 2023.

**IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICURETÀ ENERGETICA
DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUAZIONI AMBIENTALI**

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTO l'atto del Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 46497 raccolta 26980 del 20 settembre 2021, registrato a Roma in data 1 ottobre 2021 al n. 23103, serie 1T, con il quale Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi;

VISTA l'istanza prot. n. TEFCNA/P20110000557 del 16 novembre 2011 (prot. ingresso MiSE n. 0024974 del 19 dicembre 2011), integrata successivamente con nota prot. n. TRISPA/P20140004769 del 18 aprile 2014 con documentazione progettuale modificata, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento energia) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile) e corredata di documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.A. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica “Bisaccia” alla Stazione Elettrica “Deliceto” e delle opere connesse, ricadenti nei Comuni di Bisaccia e Lacedonia (AV) e di Rocchetta Sant'Antonio,

Sant'Agata di Puglia e Deliceto (FG), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

➤ l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-quater del citato D.P.R. n. 327/2001;

➤ la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della citata istanza scaturisce dalla necessità di migliorare sia il livello di magliatura della Rete Nazionale di Trasmissione nelle aree tra la Campania e la Puglia, sia il collegamento tra la Dorsale Adriatica e la Dorsale Tirrenica, nonché di agevolare gli scambi di potenza tra le Regioni Campania e Puglia;

CONSIDERATO che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che l'intervento, nello specifico, prevede, nelle aree individuate dalle planimetrie catastali nn. DEFR10015BGL00142-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00144-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00146-rev.1 del 31.03.2014, DEFR10015BGL00148-rev.1 del 31.03.2014 e DEFR10015BGL00150-rev.1 del 31.03.2014, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:

➤ la realizzazione di un elettrodotto aereo a 380 kV di collegamento tra le esistenti S.E. "Bisaccia" e "Deliceto", della lunghezza di 35 km circa;

➤ la realizzazione di una variante all'esistente elettrodotto aereo a 150 kV "Bisaccia – Lacedonia", della lunghezza di 520 m circa;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di garantire la sicurezza della rete in un'area caratterizzata dall'inadeguatezza della magliatura della rete di trasmissione a 150 kV, causa di elevate perdite di rete, nonché di elevati rischi di energia non fornita;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi è stato sottoposto, a seguito di istanza prot. n. TRISPA/P20120000173 del 3 aprile 2012, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con Decreto n. 168 del 6 agosto 2015, modificato con Decreto n. 243 del 13 novembre 2015, ha decretato la compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni e di raccomandazioni;

VISTO il Decreto n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la società Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

CONSIDERATA l'istanza prot. n. 68243 del 1 ottobre 2019, con la quale la Società ha proposto all'ex MiSE Variante Non Localizzativa (VNL) predisposta ai sensi dell'art.1 sexies, comma 4 quaterdecies del D.L. 29/08/2003 n. 239, convertito in Legge 27/10/2003 n.290 e ss.mm.ii. per i sostegni n. 46, 47 e 48 dell'opera in oggetto, denominata "Nuova localizzazione dei sostegni 46, 47 e 48 - Elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica Bisaccia alla Stazione Elettrica Deliceto e opere connesse";

DATO ATTO CHE la suddetta variante non localizzativa si è resa necessaria a causa del riposizionamento, in fase di progettazione esecutiva, dei predetti sostegni per ottemperare alle condizioni ambientali imposte dall'Autorità di Bacino della Puglia, ricadenti nel territorio del comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) in aree a rischio PG3 (Aree a pericolosità geomorfologica molto elevata), a causa di una perimetrazione di tali aree successiva al titolo abilitativo, ed interferenti con "Ulteriori contesti paesaggistici" (UCP) del PPTR", e per la quale si è proceduto ad Accertamento di Compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, rilasciato dalla Regione Puglia con D.G.R. n°74 del 7 febbraio 2022;

VISTO, in particolare, il punto 6 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 10 aprile 2017, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l'istanza prot. n. TERNA/P20220013268 del 16 febbraio 2022, integrata con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220026147 del 25 marzo 2022, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle

opere autorizzate, ha chiesto proroga di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 10 aprile 2022, dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

CONSIDERATO che, nella suddetta istanza, la Società ha chiesto altresì una proroga di ventiquattro (24), decorrenti dal 4 maggio 2022, della validità del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale e della Valutazione di Incidenza, di cui al Decreto D.M.168 del 6 agosto 2015 così come modificato dal D.M. 243 del 13 novembre 2015;

VISTO il DM n. 400 del 14 dicembre 2022, con cui la DGVA del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha prorogato i termini di validità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale D.M. n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 maggio 2017, di mesi ventiquattro (24), sino al 4 maggio 2024;

CONSIDERATO che nella citata istanza Terna Rete Italia S.p.A. ha rappresentato che, in data 4 maggio 2017, come previsto all'art. 3 del Decreto n. 168 del 6 agosto 2015, ha provveduto alla pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale (parte II n. 52) del provvedimento di Compatibilità Ambientale, comprensivo del parere di Valutazione di Incidenza, che costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio, ai sensi del citato art. 1 sexies comma 4 del Decreto Legge 239/2003 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Società ha rappresentato che, allo stato attuale, i lavori risultano quasi del tutto ultimati, ad eccezione di N°3 sostegni (su 77 sostegni totali) e di circa 2,8 km di conduttori da tesare (su 34 km totali);

CONSIDERATO che la Società ha rappresentato che il mancato completamento dell'opera è dovuto a un notevole ritardo causato dall'elevata tempistica delle attività di asservimento bonario in luogo di esproprio in ragione dell'imprevista sussistenza di diritti di livellari e di usi civici, dalla peculiarità dei siti che ha determinato tempistiche lunghe per le attività di accesso alle aree per lo svolgimento di attività di indagine e studi di dettaglio per le attività di accesso alle aree, nonché dal permanere delle condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno reso particolarmente critiche le tempistiche delle attività amministrative relative ai permessi e nulla osta da acquisire e la gestione dei cantieri per la realizzazione delle opere;

CONSIDERATO altresì che la Società ha indicato come ulteriore causa del ritardo nel completamento dell'opera, l'ottenimento dell'Accertamento di Compatibilità paesaggistica sopra citato, ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, rilasciato dalla Regione Puglia con D.G.R. n°74 del 7 febbraio 2022, relativamente alla Variante Non Localizzativa (VNL) predisposta ai sensi dell'art.1 sexies, comma 4 quaterdecies del D.L. 29/08/2003 n. 239, convertito in Legge 27/10/2003 n.290 e ss.mm.ii. per i sostegni n. 46, 47 e 48 dell'opera in oggetto";

CONSIDERATO infine che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del Dpr n. 327/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 13, comma 5, del D.P.R. 327/2001, del vincolo preordinato all'esproprio, della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, nonché del termine di ultimazione dei lavori delle suddette opere;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni di ultimazione dei lavori, di cui al punto 6 dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, è prorogato di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 10 aprile 2022.

E' confermata la validità dell'efficacia del titolo autorizzativo di cui al Decreto Interministeriale n. n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017.

Il termine relativo all'efficacia della dichiarazione della pubblica utilità del progetto dell'elettrodotto aereo a 380 kV dalla Stazione Elettrica "Bisaccia" alla Stazione Elettrica "Deliceto" e delle opere connesse, autorizzato con Decreto Interministeriale n. n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017, è prorogato di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 10 aprile 2022.

E' parimenti prorogata di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 10 aprile 2022, l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio e della delega all'esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 comma 8 DPR 327/2001, di cui all'art. 6 del Decreto Interministeriale n. n. 239/EL-267/250/2017 del 10 aprile 2017.

E' altresì prorogato di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 10 aprile 2022, il termine di validità del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale e della Valutazione di Incidenza di cui al D.M. n. 168 del 6 agosto 2015, come modificato con D.M. n. 243 del 13 novembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 4 maggio 2017.

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA

(f.to Marilena Barbaro)
09/05/2023

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

(f.to Arch. Gianluigi Nocco)
16/05/2023